

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

1999/664/PESC:

- ★ **Azione comune del Consiglio, dell'11 ottobre 1999, che modifica l'azione comune 96/676/PESC in relazione alla nomina di un inviato speciale dell'UE per il processo di pace in Medio Oriente** 1

1999/665/PESC:

- ★ **Azione comune del Consiglio, dell'11 ottobre 1999, che abroga l'azione comune 98/375/PESC relativa alla nomina di un rappresentante speciale dell'UE per la Repubblica federale di Jugoslavia (RFJ)** 2

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ **Regolamento (CE) n. 2151/1999 del Consiglio, dell'11 ottobre 1999, che impone un divieto di volo tra i territori della Comunità e della Repubblica federale di Jugoslavia ad esclusione della Repubblica di Montenegro e della provincia del Kosovo e abroga il regolamento (CE) n. 1064/1999** 3

Regolamento (CE) n. 2152/1999 della Commissione, dell'11 ottobre 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 9

Regolamento (CE) n. 2153/1999 della Commissione, dell'11 ottobre 1999, relativo alla fornitura di piselli spezzati a titolo di aiuto alimentare 11

Regolamento (CE) n. 2154/1999 della Commissione, dell'11 ottobre 1999, relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare 14

Sommario (segue)

* Regolamento (CE) n. 2155/1999 della Commissione, dell'11 ottobre 1999, recante misure transitorie nel settore vitivinicolo per quanto riguarda la proroga della validità di taluni diritti di reimpianto	17
Regolamento (CE) n. 2156/1999 della Commissione, dell'11 ottobre 1999, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali	18
* Regolamento (CE) n. 2157/1999 della Banca centrale europea, del 23 settembre 1999, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (BCE/1999/4)	21

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

AZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO
dell'11 ottobre 1999
che modifica l'azione comune 96/676/PESC in relazione alla nomina di un inviato speciale dell'UE
per il processo di pace in Medio Oriente

(1999/664/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista l'azione comune 96/676/PESC del 25 novembre 1996 ⁽¹⁾ in relazione alla nomina di un inviato speciale dell'UE per il processo di pace in Medio Oriente,

considerando che l'azione comune 96/676/PESC dovrebbe essere modificata per consentire al rappresentante speciale di illustrare meglio il ruolo dell'Unione in Medio Oriente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

All'articolo 2 dell'azione comune 96/676/PESC è aggiunto il seguente trattino:

«— contribuire a meglio illustrare ai formatori dell'opinione pubblica della regione il ruolo dell'UE.»

Articolo 2

La presente azione comune ha effetto alla data della sua adozione.

Articolo 3

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Lussemburgo, addì 11 ottobre 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. HALONEN

⁽¹⁾ GU L 315 del 4.12.1996, pag. 1. Azione comune modificata dalla decisione 98/608/PESC (GU L 290 del 29.10.1998, pag. 4).

AZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO
dell'11 ottobre 1999
che abroga l'azione comune 98/375/PESC relativa alla nomina di un rappresentante speciale dell'UE
per la Repubblica federale di Jugoslavia (RF)

(1999/665/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

- (1) l'8 giugno 1998 il Consiglio ha adottato l'azione comune 98/375/PESC ⁽¹⁾ relativa alla nomina del Sig. Felipe González in qualità di rappresentante speciale dell'UE per la Repubblica federale di Jugoslavia (RF), prorogata da ultimo con decisione 1999/75/PESC del Consiglio ⁽²⁾ fino al 31 gennaio 2000;
- (2) il Sig. Felipe González ha chiesto di rinunciare al suo mandato in data 4 giugno 1999,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'azione comune 98/375/PESC è abrogata.

Articolo 2

La presente azione comune entra in vigore a decorrere dal giorno dell'adozione.

Articolo 3

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Lussemburgo, addì 11 ottobre 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. HALONEN

⁽¹⁾ GU L 165 del 10.6.1998, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 23 del 30.1.1999, pag. 5.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 2151/1999 DEL CONSIGLIO
dell'11 ottobre 1999**

che impone un divieto di volo tra i territori della Comunità e della Repubblica federale di Jugoslavia ad esclusione della Repubblica di Montenegro e della provincia del Kosovo e abroga il regolamento (CE) n. 1064/1999

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 301,

vista la posizione comune 1999/318/PESC, adottata dal Consiglio in base all'articolo 15 del trattato sull'Unione europea, riguardante misure restrittive supplementari nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia ⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) il governo della Repubblica federale di Jugoslavia (RFJ) continua a violare le risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e ad attuare politiche estreme e criminalmente irresponsabili, compresa la repressione a danno dei propri cittadini, che costituiscono gravi violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale;
- (2) occorrerebbe quindi vietare tutti i voli fra il territorio della Comunità e quello della Repubblica federale di Jugoslavia, ad esclusione della Repubblica di Montenegro e della provincia del Kosovo;
- (3) tale divieto non si applicherebbe, a determinate condizioni, alle linee aeree del Montenegro;
- (4) detta misura rientra nell'ambito di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea;
- (5) quindi, quando dette misure riguardano il territorio della Comunità, la loro applicazione richiede una normativa comunitaria, in particolare per evitare distorsioni di concorrenza; ai fini del presente regolamento, si considera che il territorio suddetto sia costituito dai territori degli Stati membri cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni da esso indicate;

- (6) occorre autorizzare gli atterraggi di emergenza e i conseguenti decolli e concedere deroghe per i voli effettuati per scopi rigorosamente umanitari;
- (7) la Commissione e gli Stati membri devono informarsi reciprocamente delle misure prese in base al presente regolamento e comunicarsi tutte le altre informazioni in loro possesso riguardanti il presente regolamento;
- (8) per motivi di trasparenza e semplicità, occorrerebbe incorporare nel presente regolamento le disposizioni del regolamento (CE) n. 1064/1999 del Consiglio, del 21 maggio 1999, che impone un divieto di volo tra i territori della Comunità europea e della Repubblica federale di Jugoslavia e abroga il regolamento (CE) n. 1901/98 ⁽²⁾, e abrogare tale regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È vietato decollare dal o atterrare sul territorio della Comunità:

- a) a tutti gli aeromobili gestiti, direttamente o indirettamente, da compagnie aeree jugoslave, vale a dire da compagnie aeree che abbiano il principale centro di attività o la sede sociale nella Repubblica federale di Jugoslavia (RFJ),
- b) a tutti gli aeromobili registrati nella RFJ, e
- c) a tutti gli aeromobili civili, vale a dire quelli ad uso commerciale o privato, decollati dal territorio della RFJ o destinati ad atterrarvi.

Articolo 2

1. Sono revocate tutte le licenze di esercizio per i voli di linea tra un punto qualsiasi del territorio della Comunità e un punto qualsiasi della RFJ e non vengono rilasciate nuove licenze per questi servizi.

⁽¹⁾ GU L 123 del 13.5.1999, pag. 1. Posizione comune modificata dalla posizione comune 1999/604/PESC (GU L 236 del 7.9.1999, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 129 del 22.5.1999, pag. 27.

2. Sono revocate tutte le licenze per i voli charter, siano essi singoli o in serie, tra un punto qualsiasi del territorio della Comunità e un punto qualsiasi della RFJ e non vengono rilasciate nuove licenze per questi servizi.

3. Non vengono più concesse nuove licenze di esercizio né sono rinnovate quelle esistenti che consentono agli aeromobili registrati nella RFJ o gestiti da compagnie aeree jugoslave di atterrare negli o di decollare dagli aeroporti della Comunità.

Articolo 3

1. L'articolo 1 non si applica agli atterraggi d'emergenza e ai conseguenti decolli.

2. Fatti salvi gli articoli 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, decidendo caso per caso e attenendosi alla procedura di consultazione di cui al paragrafo 3, gli aeromobili civili a decollare dal territorio della Comunità o ad atterrarvi, sempre che siano fornite loro prove sufficienti del fatto che il volo destinato al o proveniente dal territorio della RFJ viene effettuato per scopi rigorosamente umanitari.

3. Le autorità competenti di uno Stato membro che intendano autorizzare un decollo o un atterraggio a norma del paragrafo 2 comunicano alle autorità competenti degli Stati membri e alla Commissione i motivi della loro decisione.

Qualora uno Stato membro o la Commissione abbia dimostrato in modo inoppugnabile agli altri Stati membri o alla Commissione, entro un giorno lavorativo dal ricevimento della comunicazione, che il volo in questione non sarà effettuato per gli scopi umanitari indicati, la Commissione indice, entro un giorno lavorativo dal ricevimento delle prove, una riunione con gli Stati membri al fine di consultarsi sulle prove stesse.

Lo Stato membro che intende autorizzare il decollo o l'atterraggio prende una decisione in merito solo se non sono state sollevate obiezioni o previe consultazioni sulle prove fornite durante la riunione indetta dalla Commissione. Se l'autorizzazione è concessa dopo la riunione, lo Stato membro in questione comunica agli altri Stati membri e alla Commissione i motivi in base ai quali si è deciso di concedere l'autorizzazione.

4. Il presente regolamento non pregiudica in alcun modo il diritto di un qualsiasi aeromobile di sorvolare in transito i territori della Comunità e della RFJ in base ai regolamenti applicabili.

Articolo 4

1. Fatti salvi gli articoli 1 e 2, le autorità competenti elencate nell'allegato I possono autorizzare voli singoli o in serie con gli aeromobili civili di cui all'articolo 1, lettera c) tra i territori della Comunità e la RFJ a condizione che:

- a) gli aeromobili impiegati per i suddetti voli:
 - non siano registrati nella RFJ e siano gestiti dalla Montenegro Airlines o da vettori non jugoslavi, quali definiti dall'articolo 1, lettera a); o
 - siano registrati nella RFJ ed elencati nell'allegato II come aeromobili utilizzati dal governo del Montenegro ovvero dagli organi competenti designati dal rappresentante speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite per la provincia del Kosovo per fini non commerciali, o come aeromobili utilizzati dalla Montenegro Airlines per scopi commerciali:

e

- b) il punto di partenza dei voli, i punti intermedi e i punti di destinazione finale nella RFJ si trovino esclusivamente nella Repubblica di Montenegro o nella provincia del Kosovo.

2. Le autorizzazioni concesse ai sensi del presente articolo cessano di essere valide se:

- a) nel caso di voli verso punti della provincia del Kosovo o provenienti da essi, i pagamenti per la prestazione dei servizi essenziali necessari per il normale svolgimento dei voli stessi sono effettuati a fornitori diversi da quelli elencati nell'allegato III, se il livello di tali pagamenti non corrisponde ai tassi medi applicabili per tali servizi nel semestre precedente la data del 19 giugno 1999 ovvero siffatti tassi sono applicati su base discriminatoria; o
- b) nel caso di voli verso punti della Repubblica di Montenegro o provenienti da essi, i pagamenti per la prestazione dei servizi essenziali necessari per il normale svolgimento dei voli stessi, diversi dai servizi di controllo del traffico aereo forniti dagli organi competenti della RFJ, non sono versati sul conto delle competenti autorità della Repubblica del Montenegro elencate nell'allegato III, se il livello di tali pagamenti non corrisponde ai tassi medi applicabili nel semestre precedente la data del 19 giugno 1999 ovvero siffatti tassi sono applicati su base discriminatoria.

3. Ai fini del presente regolamento, i servizi di controllo del traffico aereo ad opera degli organi competenti della RFJ e i servizi essenziali necessari al normale svolgimento dei voli autorizzati forniti dagli enti elencati nell'allegato III sono considerati servizi di transito essenziali di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 1294/1999 ⁽¹⁾.

Articolo 5

È vietata la partecipazione, consapevole e intenzionale, ad attività collegate che abbiano per oggetto o per effetto, direttamente o indirettamente, di eludere gli articoli 1 e 2.

⁽¹⁾ GU L 153 del 19.6.1999, pag. 63. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1970/1999 della Commissione (GU L 244 del 16.9.1999, pag. 39).

Articolo 6

Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

In attesa che sia adottata la legislazione eventualmente necessaria a tal fine, in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni stabilite dagli Stati membri a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1901/98⁽¹⁾ o dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1064/1999.

Articolo 7

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure prese ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le altre informazioni in loro possesso riguardanti il presente regolamento, quali le violazioni e i problemi di applicazione, le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali o le decisioni degli organismi internazionali competenti.

Articolo 8

Il regolamento (CE) n. 1064/1999 è abrogato e sostituito dalle disposizioni del presente regolamento. Qualsiasi riferimento agli articoli di detto regolamento si intende fatto al corrispondente articolo del presente regolamento.

Articolo 9

La Commissione è autorizzata:

- a) a modificare l'elenco delle competenti autorità di cui all'allegato I sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 11 ottobre 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. HALONEN

- b) a modificare l'elenco degli aeromobili registrati nella RFJ e gestiti dalla Montenegro Airlines, dal governo del Montenegro ovvero dagli organi competenti designati dal rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per la provincia del Kosovo, sulla base delle informazioni fornite da tale governo o da tali organi;

- c) a pubblicare e, se del caso, a modificare l'elenco delle competenti autorità della Repubblica di Montenegro e degli organi competenti e dei fornitori di servizi essenziali nella provincia del Kosovo designati o individuati, secondo i casi, dal rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per la provincia del Kosovo.

La Commissione pubblica questi elenchi e le loro modifiche nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 10

Il presente regolamento si applica:

- a) nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo;
- b) a bordo di tutti gli aerei e di tutte le navi sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
- c) a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano altrove;
- d) a tutti gli organismi registrati o costituiti secondo la legislazione di uno Stato membro.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 248 dell'8.9.1998, pag. 7. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 214/1999 (GU L 23 del 30.1.1999, pag. 6).

ALLEGATO I

Elenco delle autorità competenti di cui all'articolo 3

BELGIO

Ministère des communications et de l'infrastructure
Administration de l'aéronautique
Centre Communications Nord — 4^e étage
Rue du Progrès 80 — Boîte 5
B-1030 Bruxelles
Tel. (32-2) 206 32 00
Fax (32-2) 203 15 28

DANIMARCA

Statens Luftfartsvæsen
Luftfartshuset
Box 744
50 Ellebjergvej
DK-2450 København SV
Tel. (45) 36 44 48 48
Fax (45) 36 44 03 03

GERMANIA

Generaldirektor für Luft- und Raumfahrt
Bundesministerium für Verkehr
Postfach 200 100
D-53170 Bonn
Tel. (49-228) 300 45 00
Fax (49-228) 300 79 29

GRECIA

Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni
Autorità ellenica per l'aviazione civile
P.O. Box 73 751
GR-16604 Helliniko
Tel. (30-1) 894 42 63
Fax (30-1) 894 42 79

SPAGNA

Dirección General de Aviación Civil
Ministerio de Fomento
Paseo de la Castellana, n^o 67
E-28071 Madrid
Tel. (34-91) 597 70 00
Fax (34-91) 597 53 57

FRANCIA

Direction générale de l'aviation civile (DGAC)
48, rue Camille Desmoulins
F-92452 Issy-les-Moulineaux
Tel. (33-1) 41 09 36 94
Fax (33-1) 41 09 38 64

IRLANDA

General Director for Civil Aviation
Department of Transport, Energy and Communications
44, Kildare Street
Dublin 2
Ireland
Tel. (353-1) 604 11 72
Fax (353-1) 604 11 81

ITALIA

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC)
Via di Villa Ricotti 42
I-00161 Roma
Tel. (39-06) 44 18 52 08/441 85 209
Fax (39-06) 44 18 53 16

LUSSEMBURGO

Directeur de l'aviation civile
Ministère des transports
19-21, Boulevard Royal
L-2938 Luxembourg
Tel. (352) 478 44 12
Fax (352) 46 77 90

OLANDA

Ministry of Transport, Public Works and Water Management
Directorate General of Civil Aviation
Plesmanweg 1-6
P.O. Box 90 771
2509 LT Den Haag
Netherlands
Tel. (31-70) 351 72 45
Fax (31-70) 351 63 48

AUSTRIA

Bundesministerium für Wissenschaft, Verkehr und Kunst
Radetzkystraße 2
A-1030 Wien
Tel. (43-1) 711 62 70 00
Fax (43-1) 713 03 26

PORTOGALLO

Instituto Nacional da Aviação Civil
Ministério do Equipamento, do Planeamento e da Administração do Território
Aeroporto de Lisboa
Rua B, Edifícios 4, 5, 6
P-1700 Lisboa Codex
Tel. (351-1) 842 35 61
Fax (351-1) 842 35 82

FINLANDIA

Ilmailulaitos/Luftfartsverket
(Amministrazione dell'aviazione civile)
P.O. Box 50
FIN-01531 Vantaa
Tel. (358-9) 82 772 010
Fax (358-9) 82 772 091

SVEZIA

När det gäller artikel 3:

Regeringskansliet
Utrikesdepartementet
Rättssekretariat för EU-frågor
Fredsgatan 6
S-103 39 Stockholm
Tfn (46-8) 405 10 00
Fax (46-8) 723 11 76

När der gäller artikel 4:

Luftfartsverket
S-601 79 Norrköping
Tel. (46-11) 19 20 00
Fax (46-11) 19 27 60

REGNO UNITO

Department of Environment, Transport and the Regions
International Aviation Negotiations
Great Minster House
76, Marsham Street
London SW1P 4DR
United Kingdom
Fax (44-171) 890 58 01

COMUNITÀ EUROPEA

Commissione Europea
Direzione generale I
M. A. de Vries, DM24 5/75
Tel. (32-2) 295 68 80
Fax (32-2) 295 73 31

*ALLEGATO II***Elenco degli aeromobili registrati nella RFJ di cui all'articolo 4**

Codice di immatricolazione	Modello	Proprietario/utilizzatore
YU-AOH 11176	F28/4000	Montenegro Airlines
YU-AOI 11184	F28/4000	Montenegro Airlines
YU-BPY S/N 173	LJ-35	Montenegrin Government
YU-HEK S/N 25908	Bell-412	Ministry of Internal Affairs
YU-HCC S/N 5712	Bell-212	Ministry of Internal Affairs
YU-HAW S/N 8314	Bell-206	Ministry of Internal Affairs

ALLEGATO III

p.m.

REGOLAMENTO (CE) N. 2152/1999 DELLA COMMISSIONE**dell'11 ottobre 1999****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 ottobre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 ottobre 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	060	108,4
	204	85,7
	999	97,1
0707 00 05	628	136,6
	999	136,6
0709 90 70	052	62,3
	999	62,3
0805 30 10	052	63,7
	388	68,3
	524	54,4
	528	57,7
0806 10 10	999	61,0
	052	99,4
	064	75,2
	400	208,8
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	999	127,8
	060	46,2
	388	56,9
	400	56,6
	480	48,9
	800	184,2
	804	44,4
0808 20 50	999	72,9
	052	99,1
	064	59,1
	388	177,3
	999	111,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2645/98 della Commissione (GU L 335 del 10.12.1998, pag. 22). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2153/1999 DELLA COMMISSIONE
dell'11 ottobre 1999
relativo alla fornitura di piselli spezzati a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;
- (2) in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato piselli spezzati ad una serie di beneficiari;
- (3) occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario ⁽²⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano;

- (4) per garantire la realizzazione delle forniture è opportuno dare ai concorrenti la possibilità di mobilitare piselli spezzati verdi oppure piselli spezzati gialli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di piselli spezzati, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

Le offerte vertono su piselli spezzati verdi oppure su piselli spezzati gialli. Ogni offerta indica con precisione il tipo di piselli al quale si riferisce, pena l'irricevibilità.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23.

ALLEGATO

LOTTO A

1. **Azione n.:** 206/98
2. **Beneficiario** ⁽²⁾: World Food Programme (PAM), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma
tel.: (39-6) 65 13 29 88; telefax: 65 13 28 44/3; telex: 626675 WFP I
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** Liberia
5. **Prodotto da mobilitare** ⁽⁸⁾: piselli spezzati
6. **Quantitativo totale (t nette):** 1 000
7. **Numero di lotti:** 1
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁷⁾: —
9. **Condizionamento** ⁽⁵⁾: GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [2.1, A.1.a, 2.a e B.4] o [4.0 A.1.c, 2c e B.4]
10. **Etichettatura o marcatura** ⁽⁶⁾: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [IV.A.3]
— Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese
— Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
Il prodotto deve provenire dalla Comunità.
12. **Stadio di consegna previsto:** reso porto d'imbarco
13. **Stadio di consegna alternativo:** —
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:** —
— porto o magazzino di transito: —
— via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
— 1° termine: dal 22.11 al 12.12.1999
— 2° termine: dal 6 al 26.12.1999
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
— 1° termine: —
— 2° termine: —
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
— 1° termine: 26.10.1999
— 2° termine: 9.11.1999
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 5 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** ⁽¹⁾: Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles telex: 25670 AGREC B; fax: (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione:** —

Note:

- (¹) Informazioni complementari: André Debongnie [tel. (32-2) 295 14 65],
Torben Vestergaard [tel. (32-2) 299 30 50].
- (²) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (⁴) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna il documento seguente:
— certificato fitosanitario.
- (⁵) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, il fornitore fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenuti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (⁶) In deroga al disposto della GU C 114 del 29.4.1991, il testo del punto IV.A.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"» ed il testo del punto IV.A.3.b) è sostituito dal seguente: «Piselli spezzati».
- (⁷) Ogni offerta indica con precisione il tipo di pisello al quale si riferisce, pena l'irricevibilità.
- (⁸) Piselli gialli o verdi (*Pisum sativum*) destinati all'alimentazione umana, derivanti dal raccolto più recente. I piselli non debbono essere colorati artificialmente. I piselli spezzati debbono essere trattati a vapore per almeno 2 minuti o essere fumigati (*). Inoltre, essi debbono essere conformi alle seguenti caratteristiche:
— umidità massima: 15 %;
— materie estranee: non oltre lo 0,1 %;
— rotture: non oltre il 10 % (per «rotture» si intendono le parti di pisello che passano attraverso un vaglio a fori circolari del diametro di 5 millimetri);
— percentuale di grani di colore diverso o decolorati: non oltre l'1,5 % (piselli gialli); non oltre il 15 % (piselli verdi);
— tempo di cottura: non superiore a 45 minuti (dopo 12 ore di immersione in acqua) o non oltre 60 minuti (senza bagno preliminare).

(*) L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna un certificato di fumigazione.

REGOLAMENTO (CE) N. 2154/1999 DELLA COMMISSIONE
dell'11 ottobre 1999
relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24 paragrafo 1, lettera b),
considerando quanto segue:

- (1) il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;
- (2) in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato cereali ad una serie di beneficiari;
- (3) occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario ⁽²⁾. È necessario precisare

in particolare i termini e le condizioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23.

ALLEGATO

LOTTO A

1. **Azione n.:** 1/99
2. **Beneficiario** ⁽²⁾: Corea del Nord
3. **Rappresentante del beneficiario:** Flood Damage Rehabilitation Committee, PO Box N° 44, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea. Contact: Ri Si Hong, Director, Tel.: (850-5) 382 70 00, fax: 381 46 60, tlx: 5350KP/5351KP
4. **Paese di destinazione:** Corea del Nord
5. **Prodotto da mobilitare:** frumento tenero
6. **Quantitativo totale (t nette):** 20 000
7. **Numero di lotti:** 1
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** ⁽³⁾ ⁽⁵⁾: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [II.A.1.a]
9. **Condizionamento** ⁽⁷⁾ ⁽¹⁰⁾: GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [1.0 A1.c, 2.c e B3]
10. **Etichettatura o marcatura** ⁽⁶⁾ ⁽⁸⁾:
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese e coreano
 - Diciture complementari: «For free distribution»
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
12. **Stadio di consegna previsto:** reso porto di sbarco — franco banchina ⁽⁹⁾
13. **Stadio di consegna alternativo:** reso porto d'imbarco — fob stivato e livellato
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** Nampo
16. **Luogo di destinazione:** —
 - porto o magazzino di transito: —
 - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
 - 1° termine: 26.12.1999
 - 2° termine: 9.1.2000
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
 - 1° termine: dall'8 al 14.11.1999
 - 2° termine: dal 22 al 28.11.1999
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
 - 1° termine: 26.10.1999
 - 2° termine: 9.11.1999
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 5 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** ⁽¹⁾: Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles tlx: 25670 AGREC B; fax: (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione** ⁽⁴⁾: restituzione applicabile il 22.10.1999, fissata dal regolamento (CE) n. 2070/1999 della Commissione (GU L 256 dell'1.10.1999, pag. 21)

Note:

- (¹) Informazioni complementari: André Debongnie [Tel.: (32-2) 295 14 65],
Torben Vestergaard [Tel.: (32-2) 299 30 50].
- (²) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (⁴) Il regolamento (CE) n. 259/98 della Commissione (GU L 25 del 31.1.1998, pag. 39), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 22 del presente allegato.
- Si richiama all'attenzione del fornitore il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento citato. La copia del certificato viene trasmessa non appena è stata accettata la dichiarazione d'esportazione [fax n. (32-2) 296 20 05].
- (⁵) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:
— certificato fitosanitario.
- (⁶) In deroga al disposto della GU C 114, il testo del punto II.A.3c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
- (⁷) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, il fornitore fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (⁸) La marcatura in coreano dev'essere fatta sul retro dell'imballaggio come segue:

European Community:

구주공동체

Common wheat:

밀

For free distribution:

무상배급용

- (⁹) Oltre ad essere conformi alle disposizioni di cui all'articolo 14 paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2519/97, le navi noleggiate non devono figurare in nessuno dei quattro elenchi trimestrali più recenti delle navi fermate, pubblicato dal Protocollo d'intesa sul controllo da parte dello Stato di approdo [direttiva 95/21/CE del Consiglio (GU L 157 del 7.7.1995, pag. 1)].

- (¹⁰) Il prodotto deve essere condizionato in sacchi nel porto di sbarco.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 2155/1999 DELLA COMMISSIONE
dell'11 ottobre 1999
recante misure transitorie nel settore vitivinicolo per quanto riguarda la proroga della validità di
taluni diritti di reimpianto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 80, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) in materia di potenziale viticolo, qualsiasi reimpianto di vigneto è subordinato a un regime di diritti di reimpianto. Alcuni operatori detengono diritti scaduti tra il 31 dicembre 1998 e il 1° settembre 1999. Occorre riesaminare la situazione di penuria dei diritti disponibili e la situazione del mercato nel settore vitivinicolo. L'articolo 80, lettera a), del nuovo regolamento del Consiglio consente l'adozione di misure volte ad agevolare la transizione tra le vecchie e le nuove disposizioni. È quindi

opportuno prorogare la validità dei suddetti diritti di reimpianto fino al 1° agosto 2000;

- (2) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La validità dei diritti di reimpianto con scadenza compresa tra il 31 dicembre 1998 e il 1° settembre 1999 è prorogata fino al 1° agosto 2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 2156/1999 DELLA COMMISSIONE
dell'11 ottobre 1999
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2519/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) i dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1961/1999 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2108/1999 ⁽⁶⁾;

(2) l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento; poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1872/1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1961/1999 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 ottobre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 315 del 25.11.1998, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU L 244 del 16.9.1999, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU L 258 del 5.10.1999, pag. 5.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in EUR/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti ⁽²⁾ (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	32,38	22,38
	di qualità media ⁽¹⁾	42,38	32,38
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	41,47	31,47
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina ⁽³⁾	41,47	31,47
	di qualità media	73,69	63,69
	di bassa qualità	86,15	76,15
1002 00 00	Segala	79,55	69,55
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	79,55	69,55
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina ⁽³⁾	79,55	69,55
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	96,75	86,75
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽³⁾	96,75	86,75
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	79,55	69,55

⁽¹⁾ Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano duro di qualità media, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

⁽²⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽³⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 30.9.1999 all'8.10.1999)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	qualità media (*)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	117,94	99,96	90,91	79,57	136,46 (**)	126,46 (**)	89,29 (**)
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	6,83	3,43	4,30	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	9,43	—	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo di importo pari a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 14,25 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 25,90 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

**REGOLAMENTO (CE) N. 2157/1999 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 23 settembre 1999
sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni**

(BCE/1999/4)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visti il trattato che istituisce la Comunità europea (in seguito denominato «trattato»), in particolare l'articolo 110, paragrafo 3, lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato «statuto»), in particolare gli articoli 34.3 e 19.1, e il regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni ⁽¹⁾ (in seguito denominato «regolamento del Consiglio»), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

- (1) considerando che, conformemente all'articolo 34.3 dello statuto, in combinato disposto con l'articolo 43.1 dello statuto, il paragrafo 8 del protocollo n. 25 su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il paragrafo 2 del protocollo n. 26 su talune disposizioni relative alla Danimarca, il presente regolamento non conferisce alcun diritto e non impone alcun obbligo agli Stati membri non partecipanti;
- (2) considerando che il regolamento del Consiglio ha stabilito i limiti e le condizioni entro i quali la Banca centrale europea (BCE) ha il potere di infliggere alle imprese ammende o penali di mora in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti e dalle decisioni da essa adottati;
- (3) considerando che l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio conferisce alla BCE il potere normativo di specificare i meccanismi in base ai quali è possibile irrogare sanzioni nel rispetto di quanto stabilito nello stesso regolamento;
- (4) considerando che altri regolamenti del Consiglio o della BCE possono prevedere sanzioni specifiche per settori specifici e rinviare al presente regolamento per i principi e le procedure connessi all'irrogazione di dette sanzioni;
- (5) considerando che nell'espletamento della procedura volta a determinare la sanzione applicabile la BCE deve assicurare il massimo rispetto del diritto di terzi alla difesa in conformità dei principi generali del diritto e della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia, in particolare della giurisprudenza concernente i poteri di indagine della Commissione europea nel campo della concorrenza;
- (6) considerando che all'interno del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) non sussistono impedimenti giuridici allo scambio di informazioni connesse all'indi-

viduazione di eventuali inosservanze di regolamenti o decisioni della BCE;

- (7) considerando che nell'avviare una procedura di infrazione deve essere rispettato il principio «ne bis in idem»;
- (8) considerando che le norme che regolano i poteri della BCE e della banca centrale nazionale competente nel quadro nella procedura di infrazione devono garantire l'efficace svolgimento di accertamenti scrupolosi in merito alla presunta infrazione, assicurando nel contempo un elevato livello di tutela dei diritti di difesa dell'impresa interessata e la riservatezza della procedura di infrazione;
- (9) considerando che nell'espletamento della procedura di infrazione può rendersi necessaria l'assistenza delle autorità degli Stati membri al fine di assicurare l'efficace esercizio dei poteri della BCE e della banca centrale nazionale competente;
- (10) considerando che l'impresa interessata, una volta completata l'eventuale fase di accertamento della procedura di infrazione, e una volta ricevute le risultanze in fatto della stessa, nonché la notifica degli addebiti, ha altresì il diritto di essere ascoltata;
- (11) considerando che la procedura di infrazione viene condotta nel rispetto dei principi di riservatezza e di segreto professionale; che la riservatezza o il segreto professionale non pregiudicano il diritto alla difesa dell'impresa interessata;
- (12) considerando che il Consiglio direttivo della BCE può procedere al riesame delle decisioni in materia di infrazioni e che occorre stabilire le condizioni procedurali da applicare in sede di detto riesame;
- (13) considerando che, al fine di accrescere la trasparenza e l'efficacia dei suoi poteri sanzionatori, la BCE ha facoltà di pubblicare le proprie decisioni finali in merito all'irrogazione di sanzioni ovvero qualsiasi informazione ad esse connessa; che, alla luce delle particolari caratteristiche dei mercati finanziari, la pubblicazione di una decisione di irrogare una sanzione è una misura eccezionale, adottata dalla BCE unicamente in seguito a un'accurata considerazione delle circostanze relative al caso specifico, dei probabili effetti di tale decisione sulla reputazione dell'impresa interessata e del legittimo interesse economico di quest'ultima; che la decisione di pubblicare

⁽¹⁾ GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4.

deve essere adottata nel rispetto del principio di non discriminazione e garantire parità di trattamento; che in tale contesto, è auspicabile consultare le competenti autorità di vigilanza prima dell'adozione di detta decisione; che in nessun caso, nel pubblicare la decisione di irrogare una sanzione, si rendono note informazioni di natura confidenziale;

- (14) considerando che la decisione che impone un obbligo pecuniario deve essere resa esecutiva conformemente all'articolo 256 del trattato; che alle banche centrali nazionali può essere delegato il compito di adottare le misure necessarie a tal fine;
- (15) considerando che, ai fini di una sana ed efficiente amministrazione, si ritiene opportuno prevedere una procedura sanzionatoria semplificata per le infrazioni minori;
- (16) considerando che il presente regolamento si applica ai casi di inosservanza previsti dall'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea ⁽¹⁾ (in seguito denominato «regolamento del Consiglio sulle riserve minime») entro i limiti e le condizioni stabiliti dallo stesso articolo 7, paragrafo 2; che la natura particolare dei casi di inosservanza dell'obbligo di riserve minime di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento del Consiglio sulle riserve minime giustifica l'adozione di un regime giuridico specifico che preveda una procedura sanzionatoria abbreviata e, al contempo, non lesiva del diritto alla difesa dell'impresa interessata;
- (17) considerando che, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea ⁽²⁾, la BCE agisce in conformità del regolamento del Consiglio e del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento con l'espressione «banca centrale nazionale competente» si intende la banca centrale nazionale dello Stato membro nella cui giurisdizione si è verificata la presunta infrazione. Per gli altri termini utilizzati valgono le definizioni di cui all'articolo 1 del regolamento del Consiglio.

Articolo 2

Avvio di una procedura di infrazione

1. Non è possibile avviare più di una procedura di infrazione nei confronti di una determinata impresa sulla base dei medesimi elementi di fatto. Pertanto, il Comitato esecutivo

della BCE o, se del caso, la banca centrale nazionale competente non adottano alcuna decisione in merito all'avvio di una procedura di infrazione prima di essersi scambiati informazioni e reciprocamente consultati.

2. Prima di decidere se avviare una procedura di infrazione la BCE e/o la banca centrale nazionale competente possono richiedere all'impresa interessata di fornire tutte le informazioni concernenti la presunta infrazione.

3. Il Comitato esecutivo della BCE o, se del caso, la banca centrale nazionale competente hanno, su richiesta, la facoltà di prestarsi mutua assistenza e di collaborare nell'espletamento della procedura di infrazione, in particolare trasmettendosi tutte le informazioni che possono essere considerate pertinenti.

4. Salvo diverso accordo fra le parti, le comunicazioni tra la BCE o, se del caso, la banca centrale nazionale competente e l'impresa interessata avvengono nella lingua comunitaria ufficiale (o in una delle lingue comunitarie ufficiali) dello Stato membro nella cui giurisdizione si è verificata la presunta infrazione.

Articolo 3

Poteri della BCE e della banca centrale nazionale competente

1. Fra i poteri che il regolamento del Consiglio conferisce alla BCE e alla banca centrale nazionale competente nel corso della fase di accertamento figura il diritto di ricercare qualsiasi elemento informativo e di perquisire senza preavviso i locali dell'impresa interessata, al fine di ottenere tutte le informazioni relative alla presunta infrazione.

2. I membri del personale della BCE o, se del caso, della banca centrale nazionale competente che, conformemente ai rispettivi regolamenti interni, sono autorizzati a ricercare informazioni nei locali dell'impresa interessata esercitano i propri poteri presentando una formale autorizzazione scritta, rilasciata in conformità dei suddetti regolamenti interni.

3. Tutte le richieste rivolte all'impresa interessata sulla base dei poteri conferiti alla BCE o, se del caso, alla banca centrale nazionale competente fanno riferimento specifico all'oggetto e allo scopo dell'accertamento.

Articolo 4

Assistenza delle autorità degli Stati membri

1. La BCE o, se del caso, la banca centrale nazionale competente possono richiedere, a titolo di misura precauzionale, l'assistenza delle autorità degli Stati membri.

2. Nessuna autorità di uno Stato membro può sostituirsi alla BCE o, se del caso, alla banca centrale nazionale competente nella valutazione della necessità di procedere ad un accertamento.

⁽¹⁾ GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

Articolo 5

Notifica degli addebiti

1. Prima di decidere sull'eventuale irrogazione di una sanzione la BCE o, se del caso, la banca centrale nazionale competente notificano per iscritto all'impresa interessata le risultanze in fatto degli accertamenti svolti e gli addebiti mossi.
2. Contestualmente alla notifica degli addebiti, la BCE o, se del caso, la banca centrale nazionale competente stabiliscono un termine entro il quale l'impresa interessata può trasmettere per iscritto alla BCE o, se del caso, alla banca centrale nazionale competente le proprie osservazioni in merito agli addebiti mossi, fatta salva la possibilità di svilupparle ulteriormente nel corso di un'audizione, qualora nelle suddette osservazioni essa avanzi una richiesta in tal senso. Il termine, di durata non inferiore a 30 giorni lavorativi, decorre a partire dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Dopo la replica dell'impresa interessata la BCE o, se del caso, la banca centrale nazionale competente decidono se proseguire la fase di accertamento allo scopo di risolvere eventuali questioni pendenti. Una notifica aggiuntiva degli addebiti mossi ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo è inviata all'impresa interessata solo qualora il risultato di ulteriori accertamenti svolti dalla BCE o, se del caso, dalla banca centrale nazionale competente, induca a porre nuovi fatti a carico dell'impresa interessata ovvero a modificare notevolmente gli elementi di prova delle infrazioni contestate.
4. Nella decisione di irrogare una sanzione, la BCE tiene conto esclusivamente degli addebiti notificati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e in merito ai quali si è consentito all'impresa interessata di rendere note le proprie osservazioni.

Articolo 6

Diritti e obblighi dell'impresa interessata

1. Nella fase di accertamento di una procedura di infrazione l'impresa interessata collabora con la BCE o, se del caso, con la banca centrale nazionale competente. In particolare, essa ha il diritto di produrre documenti, libri o registri contabili, ovvero copie o estratti degli stessi, e di fornire, per iscritto od oralmente, qualsiasi chiarimento.
2. La resistenza, l'inosservanza o il mancato adempimento da parte dell'impresa interessata degli obblighi imposti dalla BCE o, se del caso, dalla banca centrale nazionale competente nell'esercizio dei loro poteri nel quadro di una procedura di infrazione possono costituire motivo sufficiente per l'avvio di una procedura di infrazione ai sensi del presente regolamento e dare luogo all'imposizione di penalità di mora.
3. L'impresa interessata ha diritto all'assistenza legale per tutta la durata della procedura di infrazione. Dopo che l'impresa interessata ha ricevuto la notifica dell'avvio di detta procedura, la validità di questa non sarà compromessa dal fatto

che l'impresa abbia esercitato o meno il proprio diritto all'assistenza legale.

4. Una volta ricevuta la notifica ai sensi del precedente articolo 5, paragrafo 1, l'impresa interessata ha il diritto di accedere ai documenti e agli altri elementi raccolti dalla BCE o, se del caso, dalla banca centrale nazionale competente che costituiscono prova dell'infrazione contestata.
5. Qualora nelle proprie osservazioni scritte l'impresa interessata chieda altresì di essere ascoltata nel corso di un'audizione, questa sarà condotta, alla data stabilita, da persone nominate a tal fine dalla BCE o, se del caso, dalla banca centrale nazionale competente. Le audizioni sono tenute presso la sede della BCE o della banca centrale nazionale competente. Le audizioni non sono pubbliche. I partecipanti all'audizione sono ascoltati singolarmente oppure in presenza di altre persone ivi convocate. L'impresa interessata può chiedere alla BCE o, se del caso, alla banca centrale nazionale competente, entro limiti ragionevoli, di ascoltare persone che possano confermare aspetti dei commenti da essa formulati per iscritto.
6. Il contenuto essenziale delle dichiarazioni rilasciate da ciascuna persona è registrato in un verbale che viene letto e approvato dalla persona in questione unicamente per la parte relativa alle dichiarazioni da essa rese.
7. Le informazioni e le richieste di presenziare alle audizioni, provenienti dalla BCE o, se del caso, dalla banca centrale nazionale competente, sono inviate ai destinatari per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure consegnate a mano contro ricevuta.

Articolo 7

Riservatezza della procedura di infrazione

1. La procedura di infrazione si svolge nel rispetto dei principi di riservatezza e di segreto professionale.
2. Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 4, di cui sopra, l'impresa interessata non ha accesso ai documenti o ad altro materiale in possesso della BCE o della banca centrale nazionale competente, che siano ritenuti riservati con riguardo a terzi, alla BCE o alla banca centrale nazionale competente. Rientrano nella suddetta categoria, in particolare, i documenti o altro materiale contenenti informazioni connesse agli interessi commerciali di altre imprese, nonché documenti interni della BCE o della banca centrale nazionale competente, di altre istituzioni od organismi comunitari, ovvero di altre banche centrali nazionali quali note, progetti di testo e documenti di lavoro.

Articolo 8

Riesame della decisione da parte del Consiglio direttivo della BCE

1. Il Consiglio direttivo della BCE può chiedere all'impresa interessata, al Comitato esecutivo della BCE e/o alla banca centrale nazionale competente di fornire ulteriori informazioni ai fini di detto riesame.

2. Il Consiglio direttivo della BCE stabilisce un termine per la trasmissione delle informazioni; tale termine non è inferiore a 10 giorni lavorativi.

Articolo 9

Esecuzione della decisione

1. Allorché la decisione di irrogare una sanzione è definitiva, il Consiglio direttivo della BCE, dopo aver consultato le competenti autorità nazionali di vigilanza, ha facoltà di pubblicare tale decisione, o le informazioni ad essa relative, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Nel pubblicare la decisione definitiva o le informazioni ad essa relative si tiene conto del legittimo interesse dell'impresa a tutelare i propri interessi economici, nonché di qualunque altro interesse individuale.

2. Nella decisione, la BCE fissa le modalità di pagamento della sanzione pecuniaria inflitta.

3. La BCE può chiedere alla banca centrale nazionale dello Stato membro nella cui giurisdizione deve essere applicata la sanzione di adottare tutti i provvedimenti necessari a tal fine.

4. Le banche centrali nazionali riferiscono alla BCE in merito all'applicazione della sanzione.

5. La BCE raccoglie tutte le informazioni connesse alla determinazione e all'applicazione della sanzione in un fascicolo che viene conservato per almeno cinque anni a decorrere dalla data in cui la decisione di irrogare la sanzione diviene definitiva. Per consentire alla BCE di ottemperare a tale disposizione, la banca centrale nazionale competente le trasmette gli originali di tutti i documenti e il materiale in suo possesso relativi alla procedura di infrazione.

Articolo 10

Procedura semplificata per infrazioni minori

1. In caso di infrazioni minori, il Comitato esecutivo della BCE ha facoltà di applicare una procedura semplificata. La sanzione pecuniaria inflitta in conformità di detta procedura non può superare l'importo di 25 000 EUR.

2. La procedura semplificata è articolata nel modo seguente:

- a) il Comitato esecutivo della BCE notifica la presunta infrazione all'impresa interessata;
- b) la notifica cita tutti i dati di fatto addotti a prova dell'infrazione contestata e la sanzione applicabile;
- c) la notifica informa l'impresa interessata dell'applicazione di una procedura semplificata e del diritto dell'impresa di opporsi a tale procedura entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica in oggetto;
- d) in caso di obiezione sollevata entro il termine stabilito alla precedente lettera c), si ritiene avviata la procedura di infrazione; il termine di 30 giorni lavorativi entro il quale l'impresa può esercitare il diritto di essere ascoltata decorre dalla scadenza del termine stabilito alla precedente lettera c).

Qualora nessuna obiezione sia sollevata entro il termine stabilito alla precedente lettera c), la decisione del Comitato esecutivo della BCE in merito all'irrogazione di una sanzione diviene definitiva.

3. Il presente articolo non osta alla procedura applicabile in caso di inosservanza dell'obbligo di riserve minime di cui all'articolo 11 del presente regolamento.

Articolo 11

Procedura in caso di inosservanza dell'obbligo di riserve minime

1. Ai casi di inosservanza di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento del Consiglio sulle riserve minime, non si applicano l'articolo 2, paragrafi 1 e 3, nonché gli articoli 3, 4, 5 e 6 (ad eccezione del paragrafo 3) del presente regolamento. Il termine di cui all'articolo 8, paragrafo 2, è ridotto a 5 giorni lavorativi.

2. Il Comitato esecutivo della BCE può specificare e rendere pubblici i criteri di applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento del Consiglio sulle riserve minime. Tali criteri possono essere oggetto di una comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

3. Prima di irrogare una sanzione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento del Consiglio sulle riserve minime, il Comitato esecutivo della BCE o, per suo conto, la banca centrale nazionale competente notifica all'impresa interessata la presunta inosservanza e la corrispondente sanzione. La notifica contiene tutti i dati di fatto pertinenti alla presunta inosservanza e informa l'impresa interessata che, in assenza di obiezioni da parte della stessa, la sanzione si ritiene irrogata per decisione del Comitato esecutivo della BCE.

4. L'impresa interessata dispone di 5 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica per:

- ammettere la presunta inosservanza e accettare di pagare la sanzione pecuniaria specificata, nel qual caso la procedura di infrazione si ritiene conclusa;

oppure

- presentare per iscritto informazioni, chiarimenti od obiezioni ritenuti pertinenti alla decisione di irrogare la sanzione. L'impresa interessata può altresì accludere documenti a sostegno degli argomenti enunciati nella propria replica. La banca centrale nazionale competente trasmette senza ritardo ingiustificato il fascicolo completo al Comitato esecutivo della BCE, cui spetta la decisione in merito all'irrogazione della sanzione.

5. Qualora nessuna osservazione scritta sia stata sollevata dall'impresa interessata nei termini previsti, la sanzione si ritiene irrogata per decisione del Comitato esecutivo della BCE. Allorché la decisione è divenuta definitiva, conformemente alle disposizioni contenute nel regolamento del Consiglio, l'impresa interessata è tenuta a versare l'importo della sanzione pecuniaria specificata nella notifica.

6. Nelle situazioni previste dal paragrafo 4, primo trattino, e dal paragrafo 5 del presente articolo, la BCE o, se del caso, la banca centrale nazionale competente, per conto della BCE, inviano notifica scritta alle autorità di vigilanza competenti.

Articolo 12

Computo dei termini

1. Fatto salvo l'articolo 4 del regolamento del Consiglio, i termini previsti nel presente regolamento decorrono dal giorno successivo al ricevimento di una comunicazione oppure alla consegna a mano della stessa. Eventuali comunicazioni dell'impresa interessata devono pervenire al destinatario, o essere spedite per mezzo di lettera raccomandata, entro il termine previsto.

2. Nel caso in cui il termine scada di sabato, di domenica oppure in giorno festivo, è prorogato di diritto alla fine del giorno lavorativo successivo.

3. Ai fini del presente regolamento, i giorni festivi osservati dalla BCE sono quelli elencati nell'allegato, mentre i giorni festivi osservati dalle banche centrali nazionali sono quelli stabiliti per legge nel territorio dello Stato membro in cui è situata l'impresa interessata. L'espressione «giorno lavorativo» è interpretata di conseguenza. Se necessario, la BCE provvede ad aggiornare il suddetto allegato.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 23 settembre 1999.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Willem F. DUISENBERG

Presidente

*ALLEGATO (Indicativo)***Elenco dei giorni festivi (di cui all'articolo 12, paragrafo 3)**

La BCE osserva i seguenti giorni festivi:

Capodanno	1° gennaio
Martedì grasso (mezza giornata)	data variabile
Venerdì santo	data variabile
Lunedì dell'Angelo	data variabile
Festa del lavoro	1° maggio
Anniversario della dichiarazione di Robert Schuman	9 maggio
Ascensione	data variabile
Lunedì di Pentecoste	data variabile
Corpus Domini	data variabile
Anniversario della riunificazione tedesca	3 ottobre
Ognissanti	1° novembre
Vigilia di Natale	24 dicembre
Natale	25 dicembre
Santo Stefano	26 dicembre
San Silvestro	31 dicembre
